

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(Art. 15 legge 241/1990)

TRA

UNIONCAMERE

E

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

(CREA)

l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito denominata UNIONCAMERE), con C.F. 01484460587 e Partita IVA 01000211001, avente sede in Piazza Sallustio 21, rappresentata dal dott. Giuseppe Tripoli, che agisce in qualità di segretario generale della stessa, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in forza della delega specifica per la stipula dell'Accordo di collaborazione con il CREA, conferita con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Unioncamere con delibera n. 29/2023, assunta nella seduta del 15 giugno 2023,

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in Via della Navicella 2/4, 00184 Roma, rappresentato dal dott. Stefano Vaccari che agisce in qualità di direttore generale dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in forza della delega per la stipula degli Accordi di collaborazione (art. 15 legge 241/1990) tra il CREA e le Amministrazioni Pubbliche, conferita con delibera

del Consiglio di Amministrazione n. 10/2021 del CREA e confermata con Decreto del Commissario Straordinario n. 66420 del 12 luglio 2023.

Premesso che

l'UNIONCAMERE

- è l'Ente con personalità giuridica di diritto pubblico che esercita, in regime d'autonomia funzionale, le attribuzioni previste dalla legge;

- ne fanno parte tutte le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura attive in Italia;

- le Camere di commercio italiane, le loro Unioni regionali, l'Unioncamere e i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano, di cui fanno parte anche le Camere di commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano;

- l'Ente cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano, sostenendone le attività, anche per favorirne lo sviluppo a rete,

- inoltre,

a) costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri specializzati, osservatori;

b) realizza e coordina studi, indagini e ricerche e collabora anche ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali, esteri e internazionali, in campo agricolo e agro-industriale;

c) favorisce e cura la gestione strategica delle informazioni detenute dal sistema camerale, sia direttamente che individuando linee di attività per le Camere di commercio e i loro organismi;

d) organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle Camere di commercio e delle categorie economiche;

e) contribuisce all'attività di organismi ed enti aventi finalità di interesse per le Camere di commercio e le categorie;

f) esercita i compiti e le funzioni attribuiti da norme di legge o da atti aventi valore di legge;

g) stipula, al fine del coordinamento delle iniziative, con il Governo e con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli;

h) assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema camerale, anche stipulando accordi e intese con le associazioni imprenditoriali e sindacali e con le rappresentanze dei consumatori e utenti;

- l'Ente, nell'ambito delle attività citate e) e g), è attivo da circa un decennio sul sostegno ai grandi Enti pubblici di ricerca, secondo le linee definite nell'Accordo quadro con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e nel Protocollo d'intesa con l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

- sempre nell'ambito delle attività di supporto alla ricerca e all'innovazione nelle imprese, in particolare piccole e medie (Pmi), ha rapporti di collaborazione consolidati anche con altre importanti organizzazioni specializzate, dalla Fondazione COTEC all'Associazione italiana per la ricerca industriale (AIRI);

	- l'Ente, infine, con il supporto tecnico della propria società (DINTEC), dal 2017	
	coordinato per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) il	
	programma del sistema camerale per la digitalizzazione delle Pmi in tutto il	
	territorio nazionale;	
	Il CREA	
	- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con	
	personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell'agricoltura,	
	della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), istituito con Decreto	
	Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381	
	della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel	
	settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena	
	autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;	
	- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori	
	produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le	
	università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;	
	- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle	
	produzioni e la tutela del consumatore;	
	- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi	
	di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea,	
	ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali,	
	pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;	
	- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale	
	o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;	

- fornisce al Ministro per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste (MASAF) un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca;

- fornisce al Ministro per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste (MASAF) ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare

- svolge, su specifica richiesta del Ministro per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste (MASAF), ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;

- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;

- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali;

- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;

- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;

- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;

- svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo;

	- svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;	
	- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo e agro-	
	industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale,	
	comunitario e internazionale;	
	- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università,	
	gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle	
	parti sociali e dell'associazionismo;	
	- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai	
	comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della	
	nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività	
	formativa nei settori di competenza;	
	- contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati	
	strumenti formativi;	
	- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità	
	istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione	
	con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche	
	pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento	
	vigente;	
	- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni	
	Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento	
	in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si	
	osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2	
	e 3 della medesima legge;	

- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti (quali l'individuazione di innovazioni in campo agricolo e agroindustriale da rendere disponibili per le azioni di trasferimento tecnologico verso le imprese del settore, contribuendo a sostenere la competitività del Made in Italy sul mercato globale anche attraverso l'adozione di nuovi modelli organizzativi e di gestione in linea con le politiche di digitalizzazione e di sviluppo ecosostenibile), attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;

- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle Parti.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.

Art. 2 – Finalità

	Il CREA e l'UNIONCAMERE con il presente Accordo intendono collaborare al	
	fine di realizzare gli obiettivi comuni.	
	Art. 3 - Responsabilità	
	Il responsabile dell'attività per UNIONCAMERE sarà Giuseppe Salonia; il	
	responsabile dell'attività per il CREA sarà Corrado Lamoglie.	
	Art. 4 - Attività ed impegni reciproci	
	Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente	
	realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, Il CREA e UNIONCAMERE si	
	impegnano vicendevolmente a:	
	1) diffondere e promuovere presso una platea più vasta di imprese del	
	settore agroalimentare la conoscenza dei migliori brevetti e delle	
	migliori tecnologie del CREA più promettenti per la loro applicazione	
	produttiva, anche grazie alla collaborazione delle Organizzazioni	
	professionali, dei Consorzi, della Cooperazione, delle Camere di	
	commercio e delle strutture specializzate del sistema camerale;	
	2) raccogliere, condividere e analizzare i dati e informazioni strutturali, i	
	bisogni e le domande specifiche di innovazione delle imprese del	
	settore agroalimentare, con il supporto delle Camere di commercio e	
	dei Centri di ricerca CREA, attraverso le loro sedi operative, per	
	l'individuazione di soluzioni idonee;	
	3) estendere l'intervento e i servizi dei Punti Impresa Digitale (PID)	
	all'universo delle imprese attive nel settore agroalimentare, anche	

grazie ad attività di formazione congiunta del personale del sistema camerale sulle specificità del settore, e dello stesso CREA sulle potenzialità delle nuove tecnologie dell'informazione.

Art. 5 - Modalità operative e relazioni

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno prevedere l'eventuale stesura di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.

Inoltre, le parti, opportunamente, potranno redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un abstract delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.

Art. 6 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 7 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata triennale.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 10 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 11 - Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente

Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 12 - Diritto di recesso

Le Parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 60 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività, previste da eventuali convenzioni operative, già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 13 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 14 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 15 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle Parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico della Parte proponente e verranno assolte in maniera virtuale.

Letto, confermato e sottoscritto,

Roma, li

per UNIONCAMERE

per il CREA

Il Segretario Generale

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Tripoli

Dott. Stefano Vaccari